



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

ORDINANZA N° 61 – 2019

Oggetto: conduzione di cucine a GPL in occasione di manifestazioni temporanee autorizzate nell'ambito del Demanio Marittimo al di fuori del Porto Franco.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

VISTA l'Ordinanza n° 72 del 2003 dell'Autorità Portuale di Trieste recante "Regolamento per l'uso delle fonti termiche in ambito portuale";

CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Interno 19 Agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali avvallato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – nota prot. N. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 Giugno 2002;

VISTA la norma tecnica UNI/TR 11426:2011 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su pubbliche aree, con presenza di strutture fisse, rimovibili e di autonegozi" e in particolare l'Annex A "Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi" l'Annex B "Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto".

CONSIDERATA la necessità di integrare e semplificare il procedimento di regolamentazione per quanto attiene l'utilizzo di fonti termiche nell'ambito del Demanio Marittimo in occasione di manifestazioni pubbliche ove è prevista la presenza di esercizi con cucine alimentate a GPL;

PRESO ATTO dei risultati delle azioni di sorveglianza già condotte in occasione di precedenti manifestazioni ed eventi pubblici a carico dei Responsabili della conduzione di strutture finalizzate alla ristorazione con cucine alimentate a GPL;

CONSIDERATA la necessità di accrescere l'efficacia della funzione di vigilanza per quanto riguarda la prevenzione del rischio incendi e di quegli gli incidenti che possono riportare gravi conseguenze per il pubblico e per l'ambiente;

ORDINA

Art. 1 – Misure di prevenzione

Il Responsabile del punto di ristorazione o esercente l'attività che prevede l'utilizzo di bombole a GPL nell'ambito di manifestazioni pubbliche autorizzate, durante l'intera durata della propria permanenza nell'ambito del Demanio Marittimo, deve:

1. predisporre e mantenere attive idonee misure di prevenzione e protezione per se e per gli altri per quanto attinente ai rischi di incendio e scoppi,
2. verificare che altre condizioni ambientali, quali il vento, non possano causare un aggravio delle condizioni di pericolo,
3. mettere a disposizione del proprio esercizio un adeguato numero di estintori funzionali al tipo di fuoco da estinguere considerando, quale dotazione minima, almeno n° 02 estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile,
4. disporre in loco di almeno un operatore a servizio dell'esercizio, anche coincidente con lo stesso Responsabile dell'attività, in possesso di un attestato di Addetto alla gestione delle Emergenze (DM 10/03/1998) di livello Alto o Medio,
5. trasportare in luogo sicuro eventuali bombole di gas utilizzate per la generazione della fiamma durante l'inoperosità dell'esercizio o, in luogo di ciò, assicurare la conservazione delle stesse con modalità tali da evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, prevedendo la sigillatura della valvola di erogazione e il posizionamento della bombola in una sede che ne impedisca il ribaltamento e/o il rotolamento,
6. mettere a disposizione dell'esercizio esclusivamente bombole di GPL o contenitori di miscele infiammabili, fornelli e altre attrezzature in grado di generare fiamme libere marcate CE, in perfetto stato di manutenzione, prive di modifiche apportate artigianalmente,
7. porre costantemente tutta l'area autorizzata per l'esercizio delle attività sotto il controllo del Responsabile che dovrà apporre anche la necessaria segnaletica di sicurezza indicante:
 - presenza di superfici calde, fiamme, fonti di calore attive,
 - divieto di accesso ai non autorizzati,
 - eventuali pericoli presenti: bombole di gas, fiamme libere,
 - divieto di avvicinarsi alle fiamme con prodotti esplosivi o facilmente incendiabili.

Art. 2 – Trasmissione obbligatoria della documentazione

Al fine di ottemperare alla presente Ordinanza:

- il Soggetto organizzatore della manifestazione pubblica autorizzata è tenuto alla diffusione della presente Ordinanza presso tutti i Responsabili degli esercizi ove saranno utilizzate bombole a gas e altre miscele infiammabili,
- i soggetti Responsabili degli esercizi che prevedono l'utilizzo di bombole di gas dovranno quindi compilare e inviare all'Autorità di Sistema Portuale all'indirizzo pec@cert.porto.trieste.it l'**Allegato 1** della presente Ordinanza prima della data di inizio della manifestazione,
- i soggetti Responsabili devono disporre presso gli esercizi copia dell'**Allegato 1** trasmesso ad AdSP MAO, esibendolo su richiesta delle Autorità preposte.

Art. 3 – Pubblicazione del provvedimento ordinatorio

La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – Vigilanza sul rispetto dell'Ordinanza

Al Soggetto autorizzato all'organizzazione dell'evento spetta il compito di vigilare con proprie risorse in merito all'attuazione della presente ordinanza da parte dei Responsabili degli esercizi partecipanti.

Art. 5 – Disposizioni Finali

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, ai sensi di quanto previsto dalle regolamentazioni vigenti di Legge per la mancata osservanza delle norme di sicurezza antincendio, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

18 SET. 2019

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)



Il sottoscritto..... Responsabile dell'attività / esercizio denominato..... avente domicilio fiscale residenza in C.A.P. Via / Piazza N°

DICHIARA

- di mettere a disposizione del proprio esercizio, durante l'intera durata della manifestazione, i seguenti Lavoratori in possesso di attestato di Addetto Antincendio di livello medio o alto:
 - a.
 - b.
 - c.;
- di mettere a disposizione dell'esercizio almeno n. 02 estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 21A 89 BC posti in posizione visibile e facilmente accessibile;
- di utilizzare presso il proprio esercizio una installazione con complessive n° bombole di gas GPL :.....considerando che ogni installazione può prevedere una presenza massima di n. 04 bombole per una capacità complessiva massima di 75 kg di GPL;
- di osservare tutti i requisiti previsti dall'Ordinanza 61/2019 di AdSP MAO;
- di osservare quanto previsto dalla vigente normativa antincendio, facendo inoltre specifico riferimento dalla Norma UNI/ TR 11426:2011 e in particolare agli Annex A e B.

Firma del Responsabile dell'esercizio

Data.....

.....